



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 14 del Consiglio comunale

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): presa d'atto modifiche apportate dalla Comunità di Primiero e sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 14.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventisette** del mese di **maggio**, alle ore 17.00, in VideoConferenza nel rispetto dell'art. 1, lettera d), punto 5 del D.P.C.M. 18 ottobre 2020, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Anna - Consigliere Comunale
4. Bettega Federica - Consigliere Comunale
5. Bettega Martina - Consigliere Comunale
6. Bettega Valentino - Consigliere Comunale
7. Centa Vittore - Consigliere Comunale
8. Dalla Sega Aurora - Consigliere Comunale
9. Furlan Gian Franco - Consigliere Comunale
10. Gaio Maurizio - Consigliere Comunale
11. Gubert Daniele - Consigliere Comunale
12. Marsiletti Stefano - Consigliere Comunale
13. Meneghel Giovanni - Consigliere Comunale
14. Nicolao Antonio - Consigliere Comunale
15. Rigoni Sara - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Centa Vittore** e **Furlan Gian Franco**.

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): presa d'atto modifiche apportate dalla Comunità di Primiero e sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 14.

Prima della trattazione del punto esce dalla piattaforma "Lifesize" il Vice Sindaco Camillo Bettega in quanto interessato ex art. 65 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2. Funge da firmatario del verbale l'Assessore Aurora Dalla Sega.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- in data 23/09/2013 nr. 121 rep è stata sottoscritta la convenzione ad oggetto "trasferimento volontario alla Comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti – funzione propria dei Comuni da esercitare in forma associata e coordinata" tra i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua e la Comunità di Primiero con la quale la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo in materia di gestione delle politiche programmatiche, tasse e tariffe relative, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali e contabili a decorrere dal 01/01/2014 avvalendosi della società "in house" Azienda Ambiente srl.;
- a decorrere dal 01/01/2014 la Comunità di Primiero diviene pertanto, a tutti gli effetti, titolare del servizio relativo al ciclo dei rifiuti, subentrando nella gestione ai Comuni avuto riguardo a tutti gli aspetti regolamentari e disciplinari del servizio stesso.

Richiamate le seguenti deliberazioni assunte dall'Assemblea della Comunità di Primiero in data 03/03/2014 aventi ad oggetto:

- delibera nr. 2 "Presa d'atto assunzione titolarità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in Primiero a decorrere dal 01/01/2014 ed adempimenti inerenti e conseguenti";
- delibera nr. 3 "Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) - L. 27/12/2013 nr. 147".

Richiamato in particolare il dispositivo di cui al punto 13 della deliberazione nr. 26/2015 della Comunità di Primiero che testualmente recita: "Di dare atto che i Comuni potranno deliberare in relazione all'art.14 del Regolamento per l'applicazione della TARI trasmettendo i relativi provvedimenti alla Comunità entro due mesi dall'adozione del presente atto, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio da parte di Azienda Ambiente srl".

Rilevato che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Il gettito derivante dall'applicazione della tariffa deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche

i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Considerato che

- il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I costi del servizio sono desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile e sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;
- il predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento della TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

Dato atto che con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999. In particolare, l'art. 6 della citata deliberazione disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; si da atto inoltre che attualmente non sono operanti nel territorio della Provincia di Trento, gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei) previsti dal D.Lgs. 152/2006 e pertanto la Comunità di Primiero svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Anche nel corso del 2020 ARERA ha emanato specifici provvedimenti in materia di tariffa sui rifiuti sia per quanto concerne la determinazione delle tariffe che la redazione dei Piani finanziari. Nello specifico si tratta:

- della delibera n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- della determinazione n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- della delibera n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutele degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;

- della determinazione n. 238 del 23 giugno 2020 che prevede, tra l'altro, modifiche da poter apportare al PEF per i costi legati all'emergenza sanitaria in atto da COVID-19.

Anche il legislatore, sia nazionale che provinciale, nel contesto della normativa e dei provvedimenti assunti negli ultimi mesi a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, ha introdotto delle disposizioni di carattere eccezionale che vanno ad incidere, sulla disciplina della tariffa rifiuti, sulle modalità e sui tempi di approvazione delle tariffe e del Piano finanziario.

Il comma 683 della L. 147/2013 testualmente dispone che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia". Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158". Anche il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, dispone che: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Rilevato che IFEL – Fondazione ANCI, con nota di chiarimento di data 24 aprile 2020, in risposta ai quesiti posti da numerosi Comuni, si è espressa con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe a seguito dell'emergenza Covid-19, ricordando ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

In relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. ARERA ha stabilito che "...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno – in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio". Ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per gli anni 2020 e 2021, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19", trovano applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di

chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

Sempre IFEL – Fondazione ANCI, con nota di approfondimento del 31.5.2020 aveva chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, quanto segue:

- tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre, con l'apposito regolamento, riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;
- appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA;
- si ritiene, in proposito, che in questa fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (entrate proprie e trasferimenti statali per covid), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali.

Considerato che nel nuovo regolamento riguardante la tassa sui rifiuti, approvato dalla Comunità di Primiero con Atto del Commissario n. 38, dd. 28.04.2021, avente ad oggetto: "Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti. Approvazione modifiche", all'art. 14 riferito alla sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento, è stato esplicitamente previsto al comma 3 che: "Il Comune per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, con deliberazione del Consiglio Comunale, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore. La copertura delle riduzioni e esenzioni di cui ai precedenti commi è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell'esercizio."

Si tratta di riduzioni che rientrano fra quelle per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Per quanto concerne i termini di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, occorre far presente che l'art.30, comma 5 del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione della TARI ma che è intendimento del Governo centrale di prorogare tale data tenuto conto delle difficoltà di numerosi Comuni nel resto d'Italia nell'approvare i bilanci di previsione e le tariffe per il corrente anno.

Nelle more dell'approvazione della tariffa per il corrente anno nonostante l'incertezza del quadro normativo e vista situazione economica generale dove :

- la quasi totalità dei nuclei familiari di Primiero è stata interessata da una riduzione del reddito (sospensione economica delle proprie attività, perdita del lavoro, cassa integrazione, mancati introiti da affitti e locazioni ecc.), provocando inoltre reazioni a catena sulla flessione dei consumi e sulla domanda di servizi, con impatto sulla totalità dell'economia del territorio;
- gran parte delle imprese, attività commerciali, ristoranti, ecc. non hanno lavorato nel periodo nella stagione invernale 2020-2021 e nella primavera del corrente anno sono ancora presenti le restrizioni governative per la normale apertura delle stesse con enormi difficoltà economiche legate anche ai contenuti aiuti corrisposti per sostenerle;

il Comune di Mezzano intende comunque definire le riduzioni previste dall'art.14 del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) per il corrente anno.

Pertanto, sulla base del quadro normativo e interpretativo sopra delineato, del citato dettato regolamentare e dell'obiettivo strategico ed operativo inseriti nel DUP, per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti negativi sulle attività economiche, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, si propone la sostituzione del Comune nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa alle utenze domestiche individuate dall'art. 10 comma 6 del regolamento succitato nella misura del 100% della sola parte fissa della tariffa;

per le utenze non domestiche anche a carattere stagionale descritte dall'art. 11 comma 1 del regolamento succitato si propone la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo per le categorie economiche e nella misura descritte nella tabella successiva:

ATTIVITÀ	RIDUZIONE %
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0%
Cinematografi e teatri	0%
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0%
Campeggi*	0%
Distributori carburanti, impianti sportivi*	50%
Stabilimenti balneari	0%
Esposizioni, autosaloni	0%
Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	50%
Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	50%
Case di cura e riposo	0%
Ospedali	0%
Uffici, agenzie, studi professionali	0%
Banche e istituti di credito	0%
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	50%

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0%
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	50%
Banchi di mercato beni durevoli	0%
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	50%
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0%
Attività artigianali di produzione beni specifici	0%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	50%
Mense, birrerie, hamburgerie	50%
Bar, caffè, pasticceria	50%
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0%
Plurilicenze alimentari e/o miste	0%
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	50%
Ipermercati di generi misti	0%
Banchi di mercato generi alimentari	0%
Discoteche, night club	50%
Rifugi alpini	0%
Attività industriali con capannoni di produzione	0%

La categoria “Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi” viene divisa nelle due sotto categorie di seguito indicate:

- Campeggi
- Distributori di carburanti, impianti sportivi”

per riconoscere la riduzione del 50% alla sola categoria “Distributori di carburanti, impianti sportivi” particolarmente penalizzati dal blocco della circolazione tra le Regioni.

La TARI pagata dal locale campeggio è versata dagli affittuari delle strutture fisse presenti all’interno del campeggio, equiparabili a seconde case, per le quali non è prevista alcuna riduzione.

Sentita la proposta del consigliere Maurizio Gaio di prevedere nel regolamento la sostituzione parziale del Comune nell’abbattimento del 50% della parte fissa della tariffa per le manifestazioni socio culturali aperte a tutta la comunità, proposta condivisa all’unanimità dal Consiglio;

Dato atto che la riduzione proposta appare coerente con la necessità di tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l’epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze sia domestiche che non domestiche interessate da tali provvedimenti e a seguito del blocco della mobilità della popolazione (lock down), che ha interessato anche le utenze non domestiche non soggette a provvedimenti di sospensione delle attività. Il blocco

della popolazione nel periodo invernale/primaverile, stagioni interessate da un consistente afflusso turistico, ha impattato infatti anche su tutte quelle attività che, nonostante non fossero state sospese, non hanno potuto lavorare con il turismo tipico della stagione. Peraltro il distanziamento sociale, ancora in vigore, impatta su tutte quelle attività commerciali che, per la particolare funzione aggregativa, sociale e ricreativa, hanno dovuto imporre limiti quantitativi alla rispettiva clientela. La riduzione proposta, a favore delle utenze domestiche, è in linea con l'art. 3.5 della deliberazione ARERA, prevedendo di introdurre condizioni di migliore favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale, nonché è in linea con l'art. 14 del Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti. L'agevolazione proposta è estesa alle utenze domestiche di cui all'art.10 comma 6, del regolamento, e non solo ai nuclei familiari in condizioni di estremo disagio.

Le riduzioni previste dalla presente delibera cumulabili con le riduzioni previste dal Regolamento per la Disciplina della Tariffa Rifiuti non possono comunque superare il totale della tariffa dovuta ai sensi dell'art. 13 (Agevolazioni) del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti.

Le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI in circa € 30.000,00, importo che si traduce quindi in una minore entrata tariffaria da parte dei contribuenti verso Azienda Ambiente.

La copertura di tale minore gettito di entrata avviene mediante applicazione al bilancio di previsione di una corrispondente quota delle risorse di parte corrente disponibili.

Le riduzioni proposte rientrano fra quelle cosiddette "straordinarie", previste nel regolamento sulla tariffa dei rifiuti e consentite dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013; riduzioni per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

La relativa spesa corrente per tali riduzioni da iscriverne a bilancio rientra a tutti gli effetti fra le spese richiamate dal citato art. 109 del DL 18/2020, in quanto concernente le riduzioni tariffarie dovute a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19.

Anche IFEL, nella citata nota del 24 aprile, giunge alla conclusione che le riduzioni delle tariffe TARI, rivolte a specifiche categorie colpite dalle conseguenze dell'emergenza COVID-19, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell'attività di contrasto dell'evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune.

RICHIAMATO ulteriormente l'art. 14 del Regolamento suddetto, che testualmente recita:

1) Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

a) scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, ai sensi dell'art. 109 L.P. 7 agosto 2006, n. 5;

b) locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, ecc., fatte salve diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni;

c) manifestazioni socio-culturali patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale;

d) occupazioni autorizzate, individuate con apposito provvedimento giuntale, che per la loro particolare tipologia ed oggettività non determinano una produzione di rifiuti significativa ai fini dell'applicazione della tariffa.

2) Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale, deliberato annualmente in seguito all'approvazione della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

a) scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, non compresi nella precedente lettera a) comma 1;

b) utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni). Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;

c) utenze domestiche composte da almeno un soggetto che, sottoposto a dialisi, svolga tale terapia presso la propria residenza; tale attività dovrà essere comprovata da idonea documentazione medica. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;

d) manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, i cui proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte.

L'utenza interessata presenta al Gestore l'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa; il Gestore provvede ad inoltrarne una copia all'ufficio tributi del Comune, il quale verificherà la sussistenza dei requisiti, salvo che per i casi di cui al comma 2 lettera b) e c) del presente articolo, la cui documentazione, a tutela della normativa sul trattamento dei dati, sarà disponibile presso il Gestore.

Va infine sottolineato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360";

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”, termine slittato al 31 ottobre 2020, come stabilito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (legge di conversione del Decreto Rilancio 34/2020).

Vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC).

Visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000.

Visto l'art. 9 bis della Legge Provinciale 36/1993.

Visto l'art. 21 della LP 13/5/2020 n. 3.

Viste le disposizioni di ARERA emanate anche recentemente in materia di tassa sui rifiuti.

Visto il DL. n. 18 dd. 17/2//2020 convertito con la legge 24/4/2020 n. 27.

Visto il DL. n. 34 dd. 19/5/2020.

Vista la nota IFEL dd. 24/4/2020.

Visto il Regolamento comunale della tassa sui rifiuti.

Preso atto che il Consiglio comunale di Imer con provvedimento n. 52 del 22.12.2020 ha approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

Dato atto che con delibera nr. 4 dd. 31.03.2021 il Consiglio comunale ha approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2021 – 2023, il bilancio di previsione 2021 – 2023, la nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all'allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visti lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 29.03.2018;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge da n. 12 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dagli scrutatori previamente designanti;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle modifiche apportate dalla Comunità di Primiero con atto del Commissario straordinario n. 38 dd. 28.04.2021 al Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, che a seguito delle stesse assume la definizione di “Regolamento relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti”.
2. Di approvare, per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti:
 - a. la sostituzione del Comune nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le utenze domestiche così come individuate dall'art. 10 comma 6 del regolamento succitato nella misura del 100% della sola parte fissa della tariffa;
 - b. la sostituzione del Comune nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le utenze non domestiche anche a carattere stagionale nel pagamento parziale dell'importo per le categorie economiche e nella misura descritte nella tabella successiva:

ATTIVITÀ	RIDUZIONE %
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0%
Cinematografi e teatri	0%
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0%
Campeggi*	0%
Distributori carburanti, impianti sportivi*	50%
Stabilimenti balneari	0%
Esposizioni, autosaloni	0%
Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	50%
Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	50%
Case di cura e riposo	0%
Ospedali	0%
Uffici, agenzie, studi professionali	0%
Banche e istituti di credito	0%
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	50%
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0%
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	50%
Banchi di mercato beni durevoli	0%
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	50%
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0%
Attività artigianali di produzione beni specifici	0%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	50%
Mense, birrerie, hamburgerie	50%
Bar, caffè, pasticceria	50%
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0%
Plurilicenze alimentari e/o miste	0%
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	50%
Ipermercati di generi misti	0%
Banchi di mercato generi alimentari	0%
Discoteche, night club	50%
Attività industriali con capannoni di produzione	0%

La categoria “Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi” viene divisa nelle due sotto categorie di seguito indicate:

- Campeggi
 - Distributori di carburanti, impianti sportivi”
- per riconoscere la riduzione del 50% alla sola categoria “Distributori di carburanti, impianti sportivi” particolarmente penalizzati dal blocco della circolazione tra le Regioni.

La TARI pagata dal locale campeggio è versata dagli affittuari delle strutture fisse presenti all'interno del campeggio, equiparabili a seconde case, per le quali non è prevista alcuna riduzione.

3. Di approvare, ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, le seguenti **sostituzioni totali** del Comune ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
- ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura **del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile;**
 - ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc... fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura **del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile;**
4. Di approvare, ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, le seguenti **sostituzioni parziali** del Comune ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
- ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune, nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, **nella misura del 20%** della parte fissa della tariffa;
 - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) **nella misura fissa di euro 60,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
 - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che, sottoposto a dialisi, svolga tale terapia presso la propria residenza **nella misura fissa di euro 60,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;

- ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera d) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito dei quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, **nella misura del 50% della parte fissa della tariffa;**

5. Di dare atto che la spesa derivante dai punti 1 e 2 del presente deliberato troverà imputazione ai relativi capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità di Primiero quale Ente gestore del servizio, che curerà, attraverso Azienda Ambiente srl, l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario e tributario per l'anno 2021;
7. Di dichiarare altresì, con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per appello nominale da n. 12 consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, stante la necessità di dare immediata applicazione alle modifiche apportate al Regolamento.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Dalla Sega Aurora

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).